COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1552

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1552

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BERSANI e SAILIS: Autorizzazione alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B. (2654) 1552

PRESIDENTE 1552, 1553
NUMEROSO, *Relatore* 1552, 1553
SAILIS 1552
MOLINAROLI 1552
SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1553

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (3001) 1553

PRESIDENTE 1553, 1554
SAILIS, *Relatore* 1553
SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1554

PAG.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti (*Approvato dal Senato*). (3155) 1554

PRESIDENTE 1554, 1556
TESAURO, *Relatore* 1555
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1556

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LONGHENA ed altri: Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni. (3112) . . 1560

PRESIDENTE 1560, 1561, 1563, 1564
RIVA, *Relatore* 1560, 1563, 1564
TURCHI 1561, 1564
SAILIS 1562
NUMEROSO 1562
LONGHENA 1562, 1563
MOLINAROLI 1564

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norma a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel territorio libero di Trieste (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2322-*B*) 1564

PRESIDENTE 1564, 1566
MOLINAROLI, *Relatore* 1565
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1565, 1566
TURCHI 1565, 1566

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3157) . . . 1567

PRESIDENTE 1567, 1568
TURCHI 1567, 1568
QUINTIERI, *Relatore* 1567, 1568
TOZZI CONDIVI 1568
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1568
. 1568

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RUSSO PEREZ: Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. (3024) 1568

PRESIDENTE 1568, 1569
SAILIS, *Relatore* 1568
RUSSO PEREZ 1568

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1569

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bovetti e De Michele.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna, senza voto deliberativo, il deputato Russo Perez quale presentatore della proposta di legge n. 3024.

Discussione della proposta di legge dei deputati Bersani e Sailis: Autorizzazione alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B. (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bersani e Sailis: « Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B* ».

L'onorevole Numeroso, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NUMEROSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 20 ottobre 1951, n. 1175, vennero approvate nuove norme circa gli organici del personale dell'amministrazione postale e telegrafonica. Con l'articolo 5 di detta legge, l'amministrazione suddetta venne autorizzata a bandire un concorso per titoli e per esami per il grado iniziale di gruppo *B* del personale in parola. A tale concorso potevano partecipare tutti i dipendenti, di ruolo o non di ruolo, comunque assunti, purché fossero forniti dei requisiti generali previsti dalla legge in vigore, compreso il titolo di studio, fatta eccezione dei soli limiti di età.

Senonché tale disposizione che autorizzava l'amministrazione postale e telegrafonica a bandire un concorso interno non è stata ritenuta estensibile al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Di conseguenza si è venuta a creare una sperequazione fra il personale delle poste e quello dell'azienda telefonica. La proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Bersani e Sailis tende appunto a sanare questa sperequazione e a conseguire la sistemazione di questo personale dell'azienda telefonica, con le stesse norme, naturalmente, che per il personale postale.

A questa proposta di legge è stato dato il parere favorevole dalla IV Commissione (Finanze e tesoro). L'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà provvedere all'onere relativo con le economie di questo e dei prossimi suoi bilanci. Io raccomando pertanto ai colleghi della Commissione l'approvazione di questo provvedimento, inteso a sanare uno dei problemi più delicati dell'amministrazione dell'azienda telefonica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Come ha ben detto l'onorevole relatore, dato che il Consiglio di Stato non ha ritenuto di estendere al personale dell'azienda telefonica la possibilità di adire questo concorso interno per il gruppo *B*, occorre un nuovo provvedimento di legge inteso in questo senso.

MOLINAROLI. Chiedo un chiarimento: l'onorevole relatore ha detto che a questo concorso di gruppo *B* possono partecipare anche i dipendenti che sono già di ruolo. Ma in qual modo ciò può avvenire? Se sono già in ruolo, saranno per lo meno al grado iniziale della loro carriera: quale migliore condizione giuridica verrebbero dunque a conseguire con questo concorso interno?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NUMEROSO, *Relatore*. Onorevole Molinaroli, il concorso è per il grado iniziale del gruppo *B*; questi dipendenti di ruolo possono evidentemente essere al grado iniziale di una categoria inferiore, ad esempio, del gruppo *C*. Ciò è chiaramente detto nell'articolo 5 della legge, che ho già citato, del 20 ottobre 1951, n. 1175.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore, salvo proporre la soppressione dell'articolo 2, non comportando la proposta onere finanziario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a bandire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B* dell'Azienda stessa.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Azienda, purché siano forniti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione al gruppo *B*, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultanti idonei al concorso di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo con decorrenza dal primo giorno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

NUMEROSO, *Relatore*. Proporrei, al fine di evitare false interpretazioni, che al secondo comma, là dove è detto « dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata amministrazione », fosse detto « della citata azienda ». Infatti è la parola azienda che è citata nel primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore sostitutivo al secondo comma dell'articolo della parola « Amministrazione » con « Azienda ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo precedente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con disponibilità del proprio bilancio, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale ».

Come i colleghi hanno udito, di questo articolo si propone la soppressione: lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sailis, relatore.

SAILIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge estremamente semplice e chiaro nel suo contenuto. Esso riguarda l'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504. Con tale decreto legislativo venne a crearsi fra le categorie del personale contemplato dal presente disegno di legge una situazione disagiata ed ingiusta, che questo disegno di legge tende appunto ad eliminare.

Tale provvedimento si riferisce ad un certo numero di dipendenti di categoria *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i quali prestarono servizio nei ruoli speciali muniti del regolare titolo di studio, cioè il diploma di scuola media superiore, ma che, al momento dell'inquadramento nei ruoli normali, non poterono essere inquadrati nel gruppo *B* in quanto quel decreto stabiliva che il servizio prestato nei ruoli speciali delle tabelle *A* e *B* dovesse essere considerato come reso nei ruoli normali, ma non fissava adeguatamente i gruppi in cui doveva essere effettuato.

Il disegno di legge in esame colma tale lacuna, disponendo che questo servizio debba essere valutato come servizio di ruolo di grup-

po *B*, quando naturalmente gli interessati siano in possesso dei requisiti d'obbligo. Inoltre, poiché alcuni preferirono optare per un maggior grado già conseguito nel gruppo *C*, nonostante avessero la possibilità di essere inquadrati nel gruppo *B*, con l'articolo 2 della proposta di legge in esame si concede la facoltà di revocare tale opzione.

Pertanto, in considerazione dei motivi che hanno ispirato il disegno di legge, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Agli effetti delle promozioni di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle *A* e *B* di cui all'articolo 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, è considerato quale servizio di ruolo di gruppo *B*, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera *b*) dell'articolo 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, articolo 3, n. 2, lettera *b*), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'VIII, il periodo di anzianità normalmente richiesto per l'avanzamento è ridotto di un anno e mezzo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al personale che, avendo facoltà di optare per l'inquadramento al grado X del gruppo *B* ai sensi del n. 2, lettera *b*) e dell'ultimo comma dell'articolo 3, nonché della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, richiese di essere sistemato nel gruppo *C*, è concessa la facoltà di chiedere per iscritto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo *B* ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.

L'inquadramento sarà effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all'articolo 3, n. 2, lettera *a*), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per il personale che sarà inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo *C*, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno *ad personam* in dipendenza degli stessi, restando però salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo *B*. Il personale prenderà posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facoltà di cui al primo comma, optò per il gruppo *B* in sede di primo inquadramento.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per il personale collocato nel gruppo *C*, ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianità per la promozione al grado XI di tale gruppo, richiesti dall'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti. (Approvato dal Senato). (3155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti », già approvato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Tesauro, a svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, contiene alcune norme fondamentali e integrative al tempo stesso dell'attuale ordinamento vigente sulla Corte dei conti.

Indubbiamente, alcune di queste norme migliorano sensibilmente sia l'organizzazione che il funzionamento dell'istituto. Per qualche norma, forse, si potrebbe rimanere alquanto perplessi; ma ciò nonostante io penso che, dato che è stato già approvato ed è entrato in funzione un analogo provvedimento per il Consiglio di Stato, si rende quanto mai opportuno che si provveda con urgenza anche all'approvazione di questo disegno di legge.

La parte che indubbiamente è destinata a migliorare l'ordinamento in vigore è quella che riflette la sezione di controllo, perché nell'articolo 1 si stabilisce che, qualora il consigliere delegato al controllo ritenga che un atto non debba essere ammesso al visto ed alla registrazione, lo trasmette al presidente il quale, a sua volta, può provocare in breve termine una pronuncia motivata della sezione di controllo. Nella stessa disposizione si dà la facoltà alla sezione di controllo di esaminare, su richiesta del presidente, quei provvedimenti che si ritengono indispensabili ai fini della determinazione di questioni di massima di particolare importanza. Di modo che abbiamo questa pronunzia, questo esame, su quelle che sono le questioni di controllo di particolare importanza.

Come i colleghi sanno, lo sviluppo che è andata assumendo questa funzione di controllo ha dato dei benefici frutti: abbiamo visto, attraverso una serie di pronunzie, che si è approfondita la funzione di controllo di legittimità della Corte dei conti. Quindi ritengo che questa disposizione sia destinata ad intensificare sempre di più la funzione di controllo, ed a migliorarla.

Abbiamo poi una seconda disposizione, che riflette la formazione delle sezioni e della sezione plenaria delle diverse sezioni. Qui si stabilisce in modo tassativo che il numero dei votanti per la sezione semplice è di cinque, mentre nella sezione plenaria il numero invariabile è di undici.

Ricordo ai colleghi della Commissione che per l'ordinamento attuale si determinava una strana situazione, per cui sorgevano dubbi circa il numero dei componenti del collegio giudicante, e, soprattutto, si determinavano delle situazioni di parità numerica.

Quindi, la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 2 è destinata a migliorare sensibilmente la situazione.

Qualche perplessità invece potrebbe lasciare la disposizione contenuta nel primo comma, cioè quella in virtù della quale il presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle sezioni giurisdizionali ed alla sezione di controllo. Qui si finisce col dare al presidente della Corte dei conti la possibilità di mutare il collegio giudicante, la qual cosa certamente, non costituisce un pregio della legge; ma ritengo che quello che preme soprattutto è che questa legge entri in attuazione per quel che di buono contiene, per cui si può prescindere da qualche emendamento che potrebbe apparire opportuno.

Abbiamo poi la disposizione contenuta nell'articolo 3, che riflette gli appelli ed i ricorsi alle sezioni unite. Qui vi è una parte che concerne il patrocinio per i giudizi in materia di ricorsi per pensioni di guerra. Certamente io ritengo che sarebbe stato più opportuno che questa disciplina fosse stata fatta a parte, però questa disposizione non fa che ricalcare una norma già vigente, per cui ritengo che si possa fare a meno di apportare modifiche.

In virtù dell'articolo 4 indubbiamente si apporta una innovazione in meglio, però sempre che la disposizione legislativa venga interpretata nel senso che ad essa attribuiscono i proponenti, e credo la Commissione unanimemente. Perché con questa disposizione si dà al presidente della Corte la potestà di rimettere alle sezioni unite giudizi che rendono necessaria la risoluzione di questioni di massima.

Si tratta di una disposizione già in vigore per la magistratura ordinaria, per cui il primo presidente della Cassazione ha la possibilità di deferire questioni di massima alle sezioni unite; è una disposizione che è stata collocata nell'ordinamento del Consiglio di Stato, per cui il presidente ha la possibilità di deferire questioni di massima all'adunanza plenaria delle sezioni unite.

Però, questa disposizione per il Consiglio di Stato ha dato luogo a situazioni degne di rilievo, che sono andate molto al di là di quelle che erano le intenzioni del legislatore.

L'onorevole Lucifredi, che allora era relatore del provvedimento sul Consiglio di Stato, in occasione della discussione di quella legge diceva che la potestà del presidente del Con-

siglio di Stato di deferire questioni di massima alla adunanza plenaria, deve essere intesa in questo senso: che cioè quando vi è la possibilità di un eventuale contrasto fra la giurisprudenza delle diverse sezioni, oppure quando si tratti di questioni di carattere generale che riflettono tutti i rami della pubblica amministrazione, allora il presidente può deferire la questione all'adunanza plenaria. Di fatto è avvenuto che tutte le cause di particolare delicatezza sono state attribuite all'adunanza plenaria.

Ora, io ritengo che, nell'approvare questa disposizione legislativa, sia opportuno — attraverso un ordine del giorno o una formale dichiarazione da parte del Governo e da parte della Commissione — ribadire che il potere del presidente della Corte dei conti riflette questioni da cui può eventualmente sorgere un contrasto giurisdizionale, oppure questioni che per la loro importanza di carattere generale possono dar luogo a questioni effettive di massima di particolare importanza.

Per quello che riflette gli altri articoli, noi ci troviamo innanzitutto di fronte a una legislazione particolare che riflette le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti presso la Regione siciliana, per cui non è il caso di fare osservazioni, perché la disposizione è chiara. Abbiamo poi la disciplina del collocamento fuori ruolo dei consiglieri della Corte dei conti. È una disposizione che indubbiamente serve a rendere maggiormente efficiente il servizio che debbono prestare i consiglieri della Corte dei conti, e quindi ritengo che la disposizione sia quanto mai opportuna.

Poi vi è la disposizione in virtù della quale i magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che non vi siano ragioni di incompatibilità. Qui, forse, sarebbe stato più opportuno evitare la decisione caso per caso. Ad ogni modo, credo valga la pena approvare la disposizione senza emendamenti.

Per quel che riflette la posizione giuridica dei magistrati della Corte dei conti, vi è una disposizione in virtù della quale i magistrati sono divisi in vice referendari, referendari, consiglieri, presidenti di sezione, presidente. Per chi ha presenti le antiche disposizioni, deve riconoscere che questa disposizione risponde ad una esigenza veramente fondamentale e migliora notevolmente la disciplina della materia.

Poi abbiamo la disciplina della nomina a vice referendario, per cui è previsto il concorso fra funzionari di gruppo *A* che si trovino in determinate condizioni, tra gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nell'albo professionale, e fra gli impiegati di gruppo *B* in possesso della laurea in giurisprudenza. Come vedete, qui si fa una eccezione ammettendo anche i funzionari di gruppo *B*, ma richiedendo però il possesso della laurea. Praticamente è la stessa situazione che si determina per gli avvocati, per i quali si chiede semplicemente un anno di iscrizione nell'albo professionale. Dirò con tutta sincerità che vale più l'esperienza di un funzionario di gruppo *B* in possesso della laurea, anziché l'iscrizione per un solo anno nell'albo professionale.

Poi abbiamo tutta una serie di disposizioni che sono in fondo la conseguenza delle altre disposizioni di carattere fondamentale.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, pur essendo convinto che qualche emendamento sarebbe stato forse opportuno, propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dopo la relazione dell'onorevole Tesauro, non mi pare sia il caso di aggiungere nulla se non che il Governo è d'accordo sull'interpretazione data dall'onorevole relatore all'articolo 4. Prego anch'io la Commissione di volere approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente: « Qualora il Consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente Presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il Consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e

dai consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 22.

« Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del Consigliere delegato al controllo o del Presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

« Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta all'amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

« Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli Uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

« Per gli atti o decreti di competenza della sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo articolo 4 con un numero invariabile di 11 votanti.

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.

(*È approvato*).

ART. 4.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del Registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del Procuratore generale o di persone

ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di Consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti.

(*È approvato*).

ART. 7.

Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1°) di un consigliere della Corte che la presiede;

2°) di un referendario della Corte;

3°) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

(*È approvato*).

ART. 9.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di Presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

(*È approvato*).

ART. 10.

I Magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

Vice referendari;

Referendari e sostituti procuratori generali;

Consiglieri e vice procuratori generali;

Presidenti di Sezione e Procuratore generale;

Presidente.

I gradi di Aiuto referendario e di Primo referendario sono soppressi. Gli attuali Primi referendari conservano il titolo *ad personam*.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le nomine a Vice Referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio di gruppo *A* qualificato « ottimo » nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo Albo professionale;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le promozioni da Vice referendario a Referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai Vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali Vice referendari e Aiuto referendari.

Le promozioni da Referendario a Consigliere o a Vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai Referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali Referendari.

(*È approvato*).

ART. 13.

I ruoli organici dei Magistrati sono stabiliti con le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 14.

Ai referendari e sostituti procuratori generali è attribuito, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice-referendari, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico previsto pei vice-referendari di prima classe.

(*È approvato*).

ART. 15.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finaziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

(*È approvato*).

ART. 16.

I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

(*È approvato*).

ART. 17.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.

(*È approvato*).

ART. 18.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 19.

Salvo quanto disposto nell'articolo 5, la presente legge entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *A* annessa al disegno di legge:

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	6
Procuratore generale	1
Consiglieri	38
Vice procuratori generali	2
Referendari e sostituti procuratori generali	114
Vice referendari	262
	424

(*È approvata*).

Pongo in votazione la tabella *B*:

TABELLA *B*

PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO E PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	8
Consiglieri	28
Referendari e sostituti procuratori generali	57
Totale	93

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Longhena ed altri: Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni. (3112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Longhena, Bettiol Giuseppe, De Caro Raffaele, Vigorelli, Saragat, Angelini, Codacci Pisanelli, Belloni, Bennani, Bertinelli, Bettinotti, Bianchi Bianca, Bima, Camposarcuno, Cartia, Colitto, Colleoni, Cornia, Costa, Cuzzaniti, Diecidue, Fanelli, Giannini Olga, Giannini Guglielmo, Giordani, Gotelli Angela, Lettieri, Melloni, Nasi, Palazzolo, Quintieri, Raimondi, Rossi Paolo, Salerno, Simonini, Treves, Valandro Gigliola, Vicentini: « Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni ».

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. La Croce Rossa italiana ha fatto presente che le sue entrate non sono sufficienti a garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e che pur avendo cercato di incrementarle il più possibile — appellandosi specialmente alla beneficenza pubblica — e di ridurre le sue spese, non è

riuscita a raggiungere il pareggio del bilancio.

Lo stesso Governo ed in particolare le due autorità tutorie dell'associazione, ossia il Ministero del tesoro e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, hanno riconosciuto tale precaria situazione economica ed hanno ammesso che da parte dell'amministrazione si è cercato di usare la massima oculatezza di gestione senza però ottenere i mezzi finanziari necessari per assolvere i compiti istituzionali.

L'onorevole Longhena, presidente generale della Croce Rossa italiana, nel desiderio di risolvere tale stato di cose, presentò a suo tempo una proposta di legge per ottenere da parte dello Stato una integrazione fissa al bilancio della Croce Rossa italiana, ma il Ministro del tesoro, in occasione della presa in considerazione della legge stessa, fece presente che, suo malgrado, data la situazione del bilancio dello Stato, si trovava nella impossibilità assoluta di concedere tale integrazione. L'onorevole Longhena ha rivolto perciò la sua attenzione verso altre fonti di entrata derivanti da qualche agevolazione obbligatoria in favore della Croce Rossa italiana così come si pratica in altre nazioni in favore della propria Croce rossa.

Fra le varie iniziative esaminate, la Croce Rossa italiana, d'accordo con le autorità tutorie governative, si è soffermata sull'applicazione in suo favore di un contributo sui premi di alcune assicurazioni e particolarmente su quelle relative all'infortunio, responsabilità civile ed al ramo vita.

Tale contributo trova il suo fondamento nel fatto che la Croce Rossa italiana, esercendo il trasporto infermi ed il pronto soccorso, quanto più è organizzata ed efficiente tanto maggiormente può intervenire per ridurre le conseguenze del danno per infortunio e malattia.

Tale principio, d'altra parte, trova già applicazione analogica nel regio decreto 19 marzo 1936, n. 520, che stabilisce la corresponsione di una percentuale del 2 per cento in favore dei servizi dei vigili del fuoco sulle assicurazioni incendio.

La misura dell'1 per cento richiesta dalla proposta di legge sembra equa e poco gravosa se si considera che essa si applica esclusivamente sul premio per cui il carico individuale è quasi trascurabile, mentre l'introito che nel suo insieme potrà derivare alla Croce Rossa italiana è considerevole e comunque sufficiente a coprire il suo fabbisogno.

Mentre nell'articolo 1 della legge si parla dell'applicazione generica sui rami di assicurazione già indicati, nell'articolo 2 si precisa in modo particolare l'applicazione del contributo sulle polizze e sulle quietanze dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, che è l'ente assicurativo più qualificato in tale ramo di assicurazione e che tutela una larga percentuale di infortunati.

È pur vero che detto Istituto ha già un suo servizio, sia pure ridotto, di assistenza sanitaria, ma occorre tener presente che tale servizio è esclusivamente riservato ad un numero limitato di cittadini ed è riservato ad alcuni centri, mentre la Croce Rossa italiana, con la sua capillarità, giunge ovunque, anche nelle più piccole località dove, intervenendo rapidamente con le sue autoambulanze e con le medicazioni di prima cura nel pronto soccorso, potrà indubbiamente non solo salvare una vita umana, ma anche evitare sensibilmente le conseguenze dell'infortunio con vantaggio indubbio sia delle società private che dell'I.N.A.I.L.

Gli articoli 3 e 4 sono riservati all'applicazione ed all'attuazione della legge stessa.

Premesso quanto sopra, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione della proposta di legge, riservandomi di presentare qualche emendamento in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Desidero sollevare due eccezioni, senza che esse debbano significare misconoscimento dell'opera della Croce Rossa; anzi consento a che si adottino provvedimenti necessari affinché l'ente possa funzionare nel migliore dei modi.

Se ho letto bene e se ho bene ascoltato, si afferma che la proposta di legge dovrebbe consentire alla Croce Rossa di pareggiare il proprio bilancio. Ma noi non conosciamo niente del bilancio. Mi sembra strano che il Parlamento approvi una legge per pareggiare il bilancio di un ente senza conoscere questo bilancio, senza conoscere quali sono le entrate e come avvengono le spese che l'ente deve sostenere nel corso dell'anno. Ancora più strano mi pare che noi approviamo una proposta di legge, la quale si afferma essere sufficiente a pareggiare un bilancio, senza che ci si dica che cosa comporta. Noi andiamo ad istituire un diritto a favore di un ente e quindi un onere a carico di determinate categorie di cittadini, ma non sappiamo qual'è l'ammontare di questo onere. Non sappiamo quanto frutta la legge e quindi non sappiamo

se la legge sarà veramente sufficiente a coprire il bilancio dell'ente. Ma a mio avviso la questione essenziale è questa: il Parlamento non può fare una legge per pareggiare il bilancio di un ente senza conoscerne il bilancio. Noi dovremmo conoscere quali sono le entrate e le passività dell'ente: se io dovessi approvare questa proposta di legge, non saprei se compio un atto lodevole o non lodevole, perché ignoro l'uso che si fa dei denari che con questa legge andremo a dare all'ente. Pertanto sarebbe utile, prima di approvare la proposta di legge, avere delle notizie e possibilmente dei dati relativi al bilancio della Croce Rossa a beneficio della quale questa legge dovrebbe essere approvata.

SAILIS. La Croce Rossa è un ente che ha delle finalità così chiare e lampanti dal punto di vista umanitario e sociale, che è inutile specificare l'impiego delle somme che possono servire all'ente stesso. Di sicuro c'è questo, che la Croce Rossa adempie una funzione notevolmente apprezzata, non soltanto perché i suoi fini teorici corrispondono effettivamente ad esigenze umane, ma anche perché dal punto di vista pratico è un ente che sodisfa pienamente alle esigenze per le quali è sorto. Mi pare che, se da un certo punto di vista logico, la richiesta dell'onorevole Turchi può avere un fondamento, da un punto di vista pratico e immediato noi possiamo approvare questa proposta di legge in quanto risponde ad una effettiva esigenza. Io parto dal principio che tutto ciò che serve a rinvigorire determinati enti, (come ad esempio, la Croce Rossa), ad aiutarne la funzionalità sia una cosa assolutamente opportuna. Più questi enti sono potenziati e meglio è. Del resto, in merito alla funzionalità della Croce Rossa potrà dare le più ampie delucidazioni l'onorevole Longhena, rispondendo, nel contempo alle osservazioni che sono state fatte. Non possiamo, poi, pretendere che da parte di enti che hanno speciali finalità da raggiungere, vengano presentati bilanci particolareggiati; è necessario, invece, che essi non escano dai limiti delle loro competenze o realizzino gli scopi per i quali sono stati costituiti. Noi dobbiamo esaminare la questione non soltanto con comprensione, ma anche con senso cristiano.

NUMEROSO. Aderisco pienamente a quanto ha detto l'onorevole Sailis e aggiungo che i nuovi mezzi finanziari che verranno messi a disposizione della Croce Rossa, potranno consentire oltre al potenziamento della istituzione, anche all'estensione della sua attività in quei comuni dove l'ente stesso per mancanza di mezzi non può funzionare. Ho detto questo, per far rilevare all'onorevole relatore che nei piccoli comuni non esiste una sezione della Croce Rossa. Mi augurerei che fosse così. Conosco cittadine importanti di 30-40 mila abitanti che non hanno una sezione della Croce Rossa. Voglio augurarmi che con i nuovi mezzi messi a disposizione della Croce Rossa si possa estendere l'attività, per lo meno alla maggioranza dei comuni d'Italia.

LONGHENA. Se gli onorevoli colleghi permettono, vorrei illustrare brevemente la proposta di legge e fugare alcune delle preoccupazioni che ha adombrato l'onorevole Turchi. Faccio presente che presi possesso della mia carica alla Croce Rossa nel 1949, e fino a quell'anno i contributi dello Stato assommavano a diverse centinaia di milioni, esattamente a 902 milioni. Da quell'anno lo Stato non ha più corrisposto un soldo. Quando entrai nell'esercizio delle mie funzioni, alla Croce Rossa vi era un direttore amministrativo, un alto funzionario del tesoro, il quale mi preparò un bilancio con un *deficit* di 714 milioni, *deficit* che io immediatamente ridussi a 300 milioni o poco più. Da quel momento ho lavorato sempre sul credito. Infatti, onorevole Turchi, la Croce Rossa vive soprattutto sulla generosità dei privati e sulla carta straccia. Ma, anche questo provento, non rappresenta un contributo efficace alle spese sostenute dall'ente, perché il reperimento di questo materiale è assai costoso, soprattutto per i mezzi che richiede il trasportarlo. Noi abbiamo un personale che è composto di migliaia di elementi in tutta Italia, personale che non ha alcuna garanzia giuridica, nessuno stato giuridico ed economico e che viene pagato in modo assolutamente irrisorio. Pensate che un autista percepisce appena 15 mila lire mensili.

Fra il personale della Croce Rossa vi sono dei funzionari veramente valorosi, i quali, avendo compiuto i 30 anni di servizio, verranno liquidati come impiegati privati, sebbene rappresentino il nerbo ed il cervello della istituzione. Nel mio consiglio direttivo vi è ora un altro funzionario del tesoro, il commendatore Bertoni, il quale ha approntato un bilancio veramente saggio, cosa che ha permesso di ridurre di 185 unità il personale in servizio. Questa riduzione è stata operata con tanta ponderatezza e delicatezza che nessuna associazione sindacale ha potuto protestare. Tuttavia, malgrado questa riduzione di personale, le unità in servizio sono ancora numerosissime, soprattutto in relazione alle crescenti esigenze, all'attività sempre più va-

sta che l'ente deve svolgere. Per queste ragioni presentai una legge con la quale domandai al Ministro Pella 250 milioni all'anno, appena sufficienti alla bisogna; perché non si deve dimenticare che l'ente mantiene sei scuole per infermiere professionali e nello stesso tempo mantiene un grande numero di preventori. Inoltre, deve provvedere alla dotazione e al funzionamento di 700 autoambulanze che io ho aumentate di altre 170 unità senza chiedere nulla a nessuno. Si tenga presente che questo numero di autoambulanze è assolutamente insufficiente: ne occorrerebbero almeno mille, mentre ogni due anni dovrebbero essere sostituite perché compiono dai 70 agli 80 mila chilometri all'anno. Il Ministro Pella nel negare il suo assenso alla mia proposta di legge, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni. Ed è stato appunto per questi motivi che io ho presentato quest'altra proposta di legge, di più modeste proporzioni. Io sono anche disposto a ridurre le percentuali, se sono vere le cifre fornitemi dall'I.N.A.I.L. Io non desidero che il necessario per far vivere la Croce Rossa; il resto per potenziare l'istituzione posso trovarlo attraverso la beneficenza. Ma, onorevoli colleghi, non posso davvero sostenere le spese degli impiegati con il denaro datomi per gli alluvionati del Polesine. Quei 250-300 milioni richiesti sono sufficienti perché l'istituzione prosegua attivamente nella sua alta funzione. Faccio notare che il mio bilancio è sottoposto all'approvazione dell'A.C.I.S. e a quella del Tesoro. L'A.C.I.S. ha sempre approvato i miei bilanci, e come è detto nella relazione, sono sempre stati trovati cauti, moderati nelle spese. Ad ogni modo, sono pronto a dare quelle altre spiegazioni che mi fossero eventualmente richieste.

PRESIDENTE. Onorevole Longhena, ella ha accennato ad una proposta di riduzione delle aliquote.

LONGHENA. Esattamente. Perché io desidero avere semplicemente il necessario per l'istituzione. Badate che, recentemente, quando avvenne l'alluvione nel Polesine, la beneficenza pubblica diede 400 milioni. Questi 400 milioni in parte sono stati spesi per l'assistenza a quelle popolazioni colpite dalla calamità, in parte sono stati spesi per intervenire prontamente a favore delle popolazioni olandesi colpite anch'esse dalla stessa tremenda sciagura. Infatti, come voi tutti sapete, quei mezzi mi hanno consentito di spedire in Olanda, in un primo momento, ben 100 milioni di beni comprati in Italia, perché i 250 milioni fissati dalla Presidenza del Consiglio sono ancora sulla carta. Io proporrei una riduzione del contributo allo 0,25 per cento, e credo che con questa riduzione la cifra che ne deriverebbe non dovrebbe rappresentare una gran cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Longhena, se lei propone una riduzione allo 0,25 per cento, allora la percentuale potrebbe essere di 100 milioni. Ma il Ministero del lavoro è informato?

LONGHENA. Il Ministero del lavoro stabiliva un miliardo e 300 milioni. Se i calcoli sono esatti, e anche se questa cifra di 300 milioni viene ridotta, io sono sodisfatto perché anche attraverso le altre percentuali noi arriviamo alla cifra che ci è necessaria per la vita d'ogni giorno, vita modesta, modestissimo, ma che ha bisogno di quel *quid* minimo, oltre il quale c'è il *deficit* e quindi la cessazione di ogni funzione.

RIVA, *Relatore*. L'onorevole Longhena precisa nello 0,25 per cento l'ammontare del contributo che potrebbe portare al pareggio del suo bilancio. Io posso acconsentire, anzi acconsento a questa sua richiesta quantunque sarei più favorevole a che queste cifre non servissero soltanto a sanare il bilancio, ma fossero eccedenti, giacché noi sappiamo che tutte le forme di assistenza demandate alla Croce Rossa non dovrebbero essere limitate alle attuali, specie per quanto concerne l'assistenza all'infanzia.

Ad ogni modo, l'I.N.A.I.L. si preoccupa della primitiva richiesta, quella dell'1 per cento, per cui l'Istituto verrebbe ad essere gravato per un importo di oltre 400 milioni. Era per questa ragione che l'Istituto formulava le sue riserve in questa sede. Ora, la riduzione alla quale accennava l'onorevole Longhena mi pare non dovrebbe più destare preoccupazioni, in quanto dai 400 milioni si passerebbe a 100, cifra in fondo molto modesta in relazione al cumulo delle sue entrate e alle possibilità dell'Istituto stesso che, oltre all'assistenza normale e specialistica, ha un bilancio, mi pare, abbastanza sostanzioso.

Non entro comunque nella questione del bilancio dell'I.N.A.I.L. Per il resto, sono gli assicurati che pagano e la cifra si riduce a modestissima cosa, in quanto il premio di assicurazione va ad un ammontare quasi trascurabile. Io sono, pertanto, favorevole alla proposta, sia perché non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà da parte degli istituti assicuratori, sia perché non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà da parte degli assicurati.

Si potrebbe obiettare che questo concorso viene richiesto ad una sola categoria. Ma, in

fondo, trattandosi di un'opera di beneficenza anche di carattere sociale, penso che gli assicurati abbiano poi i relativi vantaggi, cioè possano trar motivo di vantare un certo diritto. Quindi io raccomando che l'emendamento dell'onorevole Longhena che riduce il contributo dall'1 per cento allo 0,25 per cento sia accolto dalla Commissione.

TURCHI. Questa discussione ha un andamento strano, perché non è stato risposto alle eccezioni da me sollevate, mentre si è cercato di dare a tali eccezioni un significato che esse non hanno. Del resto, io ho premesso che non avevo alcuna intenzione di ostacolare il potenziamento della Croce Rossa né di mettere lontanamente in dubbio la sua opera benemerita. Ma io pongo due questioni di principio: è mai possibile, anzitutto, che si faccia una legge senza sapere a che cosa essa conduce? È mai possibile che si istituisca un onere senza che si sappia quanto viene dato, in ragione di questo onere, alla Croce Rossa?

E non è una risposta il dire: più viene ad esser dato e meglio è. Non è una risposta, perché il Parlamento, credo, ha il dovere di sapere come stanno le cose. Ho sentito far delle cifre, che cioè l'I.N.A.I.L., se la legge fosse stata approvata così come essa è stata presentata, avrebbe dovuto sostenere un onere di 400 milioni. Ma mi pare che non si tratti soltanto dell'I.N.A.I.L., perché qui, se non erro, di istituti e compagnie di assicurazione in Italia ce ne sono tanti ed è notorio che hanno bilanci molto forti, molto consistenti.

Ora, che cosa significa l'1 per cento o lo 0,25 per cento? Io dico che dobbiamo sapere quali sono i dati che forniscono questi istituti e quali sono quelli che fornisce la Croce Rossa. Non c'è dubbio che un contrasto ci sarà, perché gli interessi non sono collimanti. Ho udito chiedere dal Presidente della Commissione se il Ministero dell'industria ha assunto una posizione, non so quale perché nessuno ce l'ha comunicata. Ora, io credo che ce la debba far conoscere e che i rappresentanti dei Ministeri interessati, industria e lavoro, debbano esser presenti. Essi non possono tacere e restare assenti quando si sta discutendo una legge di questa natura.

Io non sono contrario alla legge, ma sono contrario a che si approvi la legge questa mattina, in queste condizioni, con le notizie che abbiamo, monche e contraddittorie, a meno che non si voglia fare una legge pur che sia e si voglia non far sapere quello che noi desideriamo conoscere.

MOLINAROLI. Visto anche la buona intenzione dell'onorevole Turchi che non è contrario alla legge, ma solleva delle eccezioni che non vorrei creassero delle conseguenze spiacevoli, chiedo alla Commissione di rinviare la discussione ad una prossima seduta alla quale invitare i Sottosegretari di Stato per l'industria e commercio e per il lavoro.

PRESIDENTE. Esiste quindi una proposta di rinvio della discussione della proposta di legge ad altra seduta alla quale siano presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati.

L'onorevole Longhena, si renderà conto di tale necessità. Noi desideriamo che la legge a favore della Croce Rossa vada in porto il più presto possibile, perché siamo informati anche delle particolari ragioni che ella nella precedente seduta ci ha prospettato. Ma perché questa soluzione sia veramente di sodisfazione per tutti, tale da non costringere il Senato a riprendere poi l'argomento su un piano di particolare difficoltà, io credo che la proposta di rinvio che è stata fatta sia particolarmente utile.

RIVA, *Relatore*. Qualora la richiesta di rinvio fosse accolta, prego il Presidente di porre la proposta di legge all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio della discussione ad una prossima seduta alla quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e commercio e del lavoro.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato.) (2322-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio libero di Trieste ».

Come i colleghi sanno, questo disegno di legge, già da noi approvato, è stato modificato dal Senato. Nella seduta precedente ha riferito il relatore Molinaroli sulle modifiche apportate dal Senato. Apro pertanto la discussione sulle modifiche stesse.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

All'articolo 3 ai primi due commi approvati dalla Camera e del seguente tenore:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche di istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste, è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

« Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste verranno assegnati a cattedre di ruoli speciali transitori di altre sedi ».

il Senato ha sostituiti gli altri:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitorî a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste, da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere utilizzati per insegnamenti affini, nell'ambito del Territorio stesso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma dell'articolo, del seguente tenore, non è stato modificato dal Senato:

« Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato ».

Il quarto ed ultimo comma che nel testo approvato dalla Camera suonava così:

« Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste ».

è stato sostituito dal Senato col seguente:

« Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento ».

MOLINAROLI, *Relatore*. La Commissione rileverà come, nel testo del Senato, venga soppresso l'ultimo comma approvato dalla Camera.

Come i colleghi ricorderanno, la questione fu oggetto di lunga discussione. Essa, sostanzialmente, era questa: mentre le varie amministrazioni provvedevano in varî modi alla istituzione dei ruoli transitori, per il Territorio libero fu stabilito un quadro speciale. Però questo provvedimento non ebbe attuazione, perché nel Territorio libero aveva giurisdizione il Comando alleato. Nel frattempo, le autorità alleate avevano istituito un Albo speciale, che contemplava determinati diritti per il personale insegnante.

Se si tiene conto che questo albo speciale è veramente costitutivo di diritti per coloro che vi sono iscritti, il toglierlo non ha giustificazione. Né vale l'obiezione che non è opportuno, in una legge dello Stato italiano, fare riferimento ad un provvedimento emanato dalle autorità alleate. Infatti, noi non richiamiamo l'ordinanza del comando militare, ma l'Albo speciale, conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

Questa soppressione oggi non appare giustificata in alcun modo. Infatti, se nel marzo-aprile 1952 la Camera provvide in quel modo, oggi non si può provvedere diversamente, dal momento che alla amministrazione militare è subentrata l'amministrazione italiana.

Per queste considerazioni, io invito i colleghi della Commissione a mantenere fermo l'ultimo comma nel testo già approvato dalla Camera, e soppresso dal Senato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo quanto ha detto il relatore e prego la Commissione di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo nel testo approvato dalla Camera. Ad esso potrebbe aggiungersi il comma approvato dal Senato.

TURCHI. Quale è stata, al Senato, la posizione del Governo?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimise alla Commissione, perché non aveva ben chiaro il contenuto concreto del beneficio di questo Albo speciale.

Senonché, la sua soppressione ha provocato la reazione degli interessati. Non sono diritti macroscopici, ma si tratta solo di riconoscimenti del servizio e di una piccola indennità di residenza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 che con le modifiche proposte risulterebbe del seguente tenore:

« Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitorî previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. La Camera aveva approvato il seguente testo:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire l'annessione del Territorio Libero di Trieste all'Italia ».

Il Senato lo ha sostituito col seguente:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti contrarî al ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia ».

TURCHI. Voglio ricordare che su questo articolo vi fu a suo tempo una lunga discussione, e la nostra parte affermò che l'articolo destava più di una preoccupazione per il modo come avrebbe potuto essere applicato e interpretato, e che avrebbe potuto portare alla esclusione di determinate persone dai beneficî della legge. La dizione dell'ultimo comma fu il risultato di un'intesa e di un accordo da parte dei legislatori, i quali vollero trovare una formula che consentisse un esame particolareggiato, caso per caso.

Dagli atti del Senato, leggo che la modifica è stata determinata da queste considerazioni: « Il testo primitivo era suscettibile di un'applicazione più elastica, mentre quello proposto ora non presenta questo inconveniente ». Ma l'elasticità, lungi dall'essere un inconveniente, era proprio voluta da noi, per consentire un esame più attento dei singoli casi. A meno che la Commissione non sia oggi di diverso avviso da quello manifestato quando discusse il disegno di legge in prima istanza, credo che dovrebbe riconfermare il suo testo, e forse anche il Senato potrebbe riconsiderare le ragioni per le quali la nostra Commissione volle quel testo e quindi accettarlo anch'esso.

Per quel che ci riguarda, per le ragioni dette allora, noi riproponiamo alla Commissione il testo che essa approvò, che è in contrasto con il testo approvato dal Senato. Ciò per evitare che la formula sia rigida e possa prestarsi anche ad atti spiacevoli e di ingiustizia nei confronti dei cittadini.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente che la parola « annessione » ha un valore giuridico internazionale definito, mentre « ritorno » è una formula molto più elastica. Quanto più si irrigidisce una formula di questo genere, tanto più essa può essere pericolosa. « Annessione », nel diritto internazionale, ha un valore preciso, indiscutibile: è un trasferimento di sovranità territoriale; « ritorno » è una formula molto più ampia.

TURCHI. Possiamo trovare una formula conciliativa, sostituendo la parola « annessione » con la parola « ritorno », nel testo originario approvato dalla Camera.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non sarei contrario.

TURCHI. Noi ci dobbiamo preoccupare anche del personale. Io non voglio anteporre gli interessi del personale a quelli del paese, però possiamo cercare di conciliare le due cose.

Quindi, proporrei dopo le parole « atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire » che si aggiungano le parole « il ritorno ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alla proposta Turchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il ripristino dell'articolo 4, del testo della Camera modificato dall'onorevole Turchi:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta:

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta precedente riferì il deputato Quintieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Con questo disegno di legge noi attingiamo attraverso l'istituzione di una tassa la somma di circa 30 milioni e la diamo a un ente il quale deve fare determinate cose. Ora mi pare (e questa è la prima eccezione che sollevo) che noi dovremmo conoscere che cosa fa veramente questo ente e come spende i 30 milioni che noi andremo a dargli con questo disegno di legge. L'Ente per la protezione degli animali fu costituito durante il fascismo. Io non dico che tutto ciò che fu fatto allora si debba disfare; faccio presente solo che vi era, in Italia e fuori d'Italia, una protezione più o meno adeguata degli animali senza che si fosse avvertito il bisogno di avere un ente. Ma durante il fascismo nulla si faceva senza gli enti, e allora si costituì anche l'Ente per la protezione degli animali e la protezione, prima che degli animali, di quelle tali persone che vi erano collocate. Il Ministero del tesoro, dopo la Liberazione, considerò che di questo ente era bene non se ne parlasse più e si oppose per un po' di tempo alle sollecitazioni che venivano da più parti per rimettere in sesto l'ente al fine di collocare determinate persone. Quello che non riuscì subito dopo la Liberazione riesce adesso. Non è a caso che l'attuale commissario sia un ex squadrista, il dottor Corrado Trevezzani. Non so se vi sia stato anche prima: comunque, calmatesi le acque, oggi egli ritorna e cerca di sistemarsi in uno di quei tali enti che erano stati creati apposta per collocare determinate persone. All'Ente stanno succedendo delle cose non precisamente molto commendevoli. Vi è stata recentemente una indagine della magistratura su determinati fatti che sono avvenuti là dentro: cose comunque non molto chiare né pulite.

Ma, a prescindere da quello che può essere il risultato dell'indagine della magistratura, vorrei vedere a che cosa deve servire questo ente. Vi è un ente, il quale praticamente consuma tutti e 30 i milioni, in quanto le sedi provinciali hanno una loro autonomia organizzativa ed economica. Che cosa ne fa di questi 30 milioni? Non lo sappiamo. Quale attività ha svolto negli anni precedenti, quante persone sono addette all'ente, come sono remunerate? Mi pare che senza queste notizie noi non possiamo approvare una legge di questa natura. Io ho sollevato poco fa un'eccezione sulla proposta di legge per la Croce Rossa. Non voglio fare avvicinamenti irriverenti: ma se abbiamo convenuto sulla necessità di rinviare ad altra seduta la discussione di quella proposta di legge, credo sia bene anche per questo disegno di legge avere preliminarmente queste notizie. Noi potremmo anche convincerci dell'inutilità dell'ente e potremmo eventualmente offrire a quelle persone una diversa sistemazione, meno costosa e forse anche meno inutile di quella alla quale noi vorremmo oggi destinarle.

QUINTIERI, *Relatore*. Anche prima che si desse un'organizzazione giuridica a questo Ente per la protezione degli animali, esisteva un'associazione che svolgeva i medesimi compiti.

TURCHI. Ma era di privati, come lo sono le sezioni provinciali.

QUINTIERI, *Relatore*. Ricordo quando a Napoli, tanti anni fa, l'associazione funzionava molto bene. Allora era privata, poi nel 1938 questo ente ebbe regolare riconoscimento giuridico. Che vi sia uno squadrista o meno, non lo so. Comunque le persone hanno una importanza molto limitata. Bisogna vedere quale è lo scopo che la legge si propone e quale è il funzionamento di questo ente rinnovato con la legge attuale. Le funzioni che vengono affidate ad esso sono molto importanti ed utili ai fini della protezione degli animali. E vorrei osservare qualche altra cosa. Questo disegno di legge è stato già esaminato dal Senato nella riunione del 22 gennaio 1952. Quella Commissione aveva degli autorevoli rappresentanti della parte cui appartiene l'onorevole Turchi: vi erano gli onorevoli Terracini, Minio e tanti altri. Nessuno ha fatto delle eccezioni così importanti come quelle che ha fatto l'onorevole Turchi, il quale tende proprio a distruggere questo organismo. I suoi colleghi del Senato sono stati tutti d'accordo nel discutere e approvare la legge, salvo alcune piccole osservazioni fatte dal senatore Bisori, il quale, per dare maggiore vitalità all'ente, ha creduto che si debbano aumentare i contributi a carico delle licenze di uccellagione e dei permessi di porto d'armi. Per il resto, la legge è passata *de plano*.

TURCHI. Io non avrei data eccessiva importanza a questo disegno di legge, come è avvenuto per i colleghi della mia parte al Se-

nato, se non ci fosse stato qualcuno che mi avesse fatto presente la vera situazione dell'Ente nazionale per la protezione animali. Io desidererei che l'onorevole relatore ci facesse conoscere con esattezza il bilancio dell'ente e i risultati dell'attività svolta dall'ente stesso in questi ultimi anni. È per questo che io chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge, non solo, ma anche per avere una maggior copia di elementi di giudizio a nostra disposizione.

TOZZI CONDIVI. Anch'io chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge per dar modo all'onorevole relatore di rispondere alle richieste or ora avanzate dal collega Turchi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non posso che rimettermi alla Commissione e faccio presente nello stesso tempo che il disegno di legge è di competenza della Presidenza del Consiglio, e non avrei quindi modo di rispondere, in questo momento, alle domande poste dai colleghi.

QUINTIERI, *Relatore*. Vorrei permettermi di osservare che le preoccupazioni sollevate non hanno un peso notevole ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge. Si tratta di un ente che vive con modestissime entrate che solo in parte, assai trascurabile, vanno a carico dei cittadini. Infatti, che cosa possono rappresentare 50 lire pagate in più da coloro che chiedono una licenza di porto d'armi, una licenza per pescare? Ora non mi pare che sia il caso di insistere sul fatto che non si conosce il bilancio, veramente modesto, di questo ente.

TURCHI. Strano modo di ragionare, onorevole Quintieri; perché il cittadino deve essere sottoposto a questo ulteriore pagamento in favore di questo ente, se questo ente non fa niente? Ella forse non conosce l'attività dell'ente.

QUINTIERI, *Relatore*. Il disegno di legge non prospetta come è organizzato attualmente l'ente, ma soltanto come esso risulterà dopo l'approvazione delle modifiche apportate al suo ordinamento. Ad esempio, alla nomina governativa dei suoi dirigenti si sostituisce la nomina elettiva.

TURCHI. Noi desideriamo essere messi in grado, in base a nuovi elementi, di emettere un giudizio ponderato su questo ente.

QUINTIERI, *Relatore*. Il bilancio di questo ente non credo che superi i 20 milioni. Comunque, se la Commissione chiede ulteriori notizie sull'ente, mi recherò alla Presidenza del Consiglio per reperire tutti gli elementi necessari.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Russo Perez: Modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, (3024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione della proposta di legge del deputato Russo Perez: « Modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ».

L'onorevole Sailis, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e invito la Commissione a dare il suo benevole assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO PEREZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per prima cosa faccio presente che una delle industrie che veramente è fiorente in Italia è quella delle armi e munizioni da caccia e da difesa. Prima, i cacciatori e gli amatori di queste armi si fornivano all'estero, oggi invece l'Italia fabbrica ottimi fucili che vengono a costare la metà di quelli stranieri. Però, in base all'articolo 35 della legge di pubblica sicurezza, la vendita di queste armi è subordinata alla esibizione da parte del compratore, della carta di identità o del porto d'armi. Questa norma da molti questori è stata interpretata restrittivamente, ragione per cui, ad esempio, neppure chi ha il passaporto può comperare direttamente queste armi, perché il passaporto non è né la carta di identità, né il permesso di porto d'armi. Questo stato di cose ha fatto sì che accanto agli armaioli nascesse una specie di speculazione attraverso intermediari, i quali in possesso di uno dei due documenti richiesti dall'articolo 35 della legge di pubblica sicurezza, comprano loro queste armi per poi rivenderle agli amatori. Oppure, avviene che l'armaiolo conosca personalmente queste persone e la vendita avviene con le stesse modalità. Ora, lo scopo della legge non è quello di limitare la vendita delle armi, ma di conoscere la persona alla quale queste armi sono state vendute. In conclusione, la mia proposta di legge si propone di consentire l'acquisto

diretto di queste armi anche a coloro che hanno documenti equipollenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: « carta d'identità o permesso d'arme », sono aggiuute le parole: « o altro documento di riconoscimento equipollente ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti la proposta di legge constando di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste » (2322-B):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti » (3155):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (3001):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

BERSANI e SAILIS: « Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B* » (2654):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

RUSSO PEREZ: « Modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 » (3024):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Bertinelli, Biagioni, Conci Elisabetta, Corbi, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, Donatini, Gullo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tesauro, Tozzi Condivi e Turchi.

Sono in congedo:

Bovetti e De Michele.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI